

In data 30-12-1998

tra

## ATAF

rappresentata da:

Aldo Frangioni-Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bernardo Vatteroni-Direttore Generale, Piero Lullia-Direttore Amministrativo e del Personale

e

## FIT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL

rappresentate da:

Carlo Bruni, Antonio Felicitini, Luciano Zeroni, Amerigo Leoni, Roberto Cartacci

- visto l'accordo nazionale sottoscritto in data 28 marzo 1996 per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie;
- visto il CCNL 23 luglio 1976;
- visto l'accordo sottoscritto in data 29 luglio 1998 da FIT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, in attuazione dell'accordo nazionale 11 aprile 1995;
- visto l'accordo sottoscritto in data 28 settembre 1998 da FAISA-CISAL, in attuazione dell'accordo nazionale 11 aprile 1995;

si conviene quanto segue

## 1 - CONTENUTO ED EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO

1.1 - Il presente accordo regola a livello aziendale le prerogative, le libertà e le facoltà dei dirigenti delle OOS territoriali, dei rappresentanti dei lavoratori eletti nella RSU e nel CRAL.

1.2 - Le parti dichiarano abrogato ogni precedente accordo aziendale in materia e non più operanti deliberazioni del C.d.A. o prassi aziendali in materia.

1.3 - Qualora intervenga una nuova disciplina legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, anche parzialmente la materia del presente accordo, le parti procederanno ad un suo riesame al fine di adeguarlo ai contenuti della normativa sopravvenuta.

## 2 - PERMESSI RETRIBUITI

### 2.1 - Permessi retribuiti dei dirigenti delle OOS territoriali e dei rappresentanti dei lavoratori eletti e in carica nel CRAL-ATAF

2.1.1 - Al fine del calcolo di cui all'art. 1 degli accordi siglati in data 29/7/98 e 28/9/98 citati, in materia di permessi sindacali dei dirigenti nazionali, vengono fissati i seguenti monti ore come fruiti nel 1994, che costituiscono inoltre il limite invalicabile di permessi fruibili ex art. 27 del CCNL 23/7/76:

FILT-CGIL	n° 7423 ore
FIT-CISL	n° 5238 ore
UILTRASPORTI	n° 5218 ore
FAISA	n° 2970 ore
UGL	n° 906 ore

*Luciano Zeroni*  
*Be G. - Leon' d'Am*  
*Felicitini*

*[Signature]*  
*[Signature]*

2.1.2 - Alle OOSS firmatarie ed al CRAL-ATAF ogni 1° gennaio è accreditato il monte ore annuo di permessi retribuiti, ottenuto moltiplicando il numero dei dipendenti aziendali, individuati con i criteri indicati dagli accordi citati in premessa, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, per i seguenti valori ed arrotondando il risultato all'unità:

<b>FILT-CGIL</b>	<b>n° 4,072 ore pro capite</b>
<b>FIT-CISL</b>	<b>n° 2,874 ore pro capite</b>
<b>UILTRASPORTI</b>	<b>n° 2,863 ore pro capite</b>
<b>FAISA</b>	<b>n° 1,629 ore pro capite</b>
<b>UGL</b>	<b>n° 0,497 ore pro capite</b>
<b>CRAL</b>	<b>n° 2,438 ore pro capite</b>

## **2.2 - Permessi retribuiti ai rappresentanti dei lavoratori eletti ed in carica nella RSU.**

2.2.1. - Ai rappresentanti dei lavoratori eletti ed in carica nella RSU, secondo quanto previsto dall'art.4 dell'accordo nazionale del 28 marzo 1996, ogni 1° gennaio è accreditato un monte ore annuo di permessi retribuiti pari alla somma delle spettanze ex art. 30 del CCNL 23/7/76 di ciascuna delle OOSS firmatarie.

2.2.2. - L'azienda accrediterà inoltre ai rappresentanti dei lavoratori eletti ed in carica nella RSU, per ognuno dei tre anni del mandato, il monte ore annuo di permessi sindacali ottenuto moltiplicando il numero dei dipendenti aziendali in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di inizio del mandato, per il seguente valore ed arrotondando il risultato all'unità:

<b>RSU</b>	<b>n° 1,491 ore pro capite</b>
------------	--------------------------------

## **3 -MODALITÀ' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI**

3.1 - Possono usufruire dei permessi retribuiti i dirigenti delle OOSS comunicati all'Azienda dalla FEDERTRASPORTI e per l'RSU e il CRAL, gli eletti in carica nei rispettivi organismi rappresentativi. Sono assimilati ai dirigenti sindacali, i delegati ai Congressi, i nominativi dei quali dovranno essere comunicati alla Azienda dalle Segreterie comprensoriali delle OO.SS. firmatarie, e i componenti delle Commissioni elettorali di RSU e CRAL.

3.2 - Il monte ore costituisce limite invalicabile annuo; è consentito l'utilizzo anticipato o l'utilizzo di eventuali residui nell'anno successivo, nella misura massima del 6% del monte ore della spettanza annua.

3.3 - Le richieste di permesso retribuito di cui ai punti precedenti, debitamente motivate, devono essere presentate all'Azienda con un preavviso non inferiore ai due giorni lavorativi; ovvero di cinque giorni quando superino le tre giornate, utilizzando gli appositi moduli firmati dai responsabili dei vari organismi, i nominativi dei quali devono essere preventivamente resi noti all'Azienda. Eccezionalmente potranno essere accordate deroghe sui tempi, in caso di provate cause di forza maggiore

3.4 - L'Azienda per le assenze superiori al mese potrà fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato.

3.5 - I permessi sono goduti per giornate intere o frazionate in: mezze giornate per i non turnisti e mezzi turni per i turnisti, ovvero il 1° o il 2° periodo di un turno binato di guida o tutta la parte di turno che precede o segue l'intervallo retribuito di un turno unico guida.

3.6 - L'Azienda costruirà e programmerà dei turni, con una delle metà del turno costituito da un permesso retribuito programmato ed a carico del monte ore annuo sopra definito, nella misura massima di:

- n° 4 turni per ciascuna delle OOSS firmatarie;
- n° 8 turni per la RSU;
- n° 6 turni per il CRAL.

L'Azienda procederà alla revoca dell'assegnazione dei turni con il permesso programmato, quando è prevedibile il superamento delle ore di permesso residue.

*Felice...*  
*Luca...*  
*Roberto...*

*Antonio...*

#### 4 - TURNI E CADENZE DI RIPOSO

4.1 - L'Azienda al 1° gennaio renderà disponibili per ciascuna delle OOSS territoriali un numero di turni fissi determinato, sulla base del numero dei lavoratori iscritti, con le seguenti modalità: n° 3 turni per ognuna delle OOSS firmatarie, più un turno ogni 60 iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso all'unità, per le sole OOSS che abbiano più di 100 iscritti.

Inoltre saranno resi disponibili fino ad massimo di n° 20 turni fissi per gli eletti e in carica nella RSU e n° 7 turni fissi per i consiglieri del CRAL.

4.2 - I turni unici mattinali non potranno essere più del 60% dei turni utilizzati da ciascun organismo.

4.3 - I turni dovranno essere richiesti dai responsabili di ogni organismo, i nominativi dei quali devono essere preventivamente resi noti all'Azienda, con un preavviso di almeno 45 gg. e con le modalità indicate dall'Azienda.

4.4. - Le cadenze di riposo per chi utilizzerà un turno fisso di tutta guida sarà: riposo fisso alla domenica e tutte le altre giornate di libertà spettanti programmate preferibilmente al sabato. Coloro che utilizzeranno un turno fisso con il permesso retribuito programmato, avranno: riposo fisso alla domenica e almeno n° 9 riposi e n° 8 delle altre giornate di libertà programmate preferibilmente al sabato, nei periodi di riduzione del servizio.

#### 5 - LOCALI E SPAZI DESTINATI ALLA ATTIVITÀ SINDACALE

5.1 - Le OOSS firmatarie del presente accordo, la RSU ed il CRAL, avranno la disponibilità di una bacheca presso ciascun deposito.

5.2 - I locali già oggi destinati alla attività sindacale nei depositi di Cure e Peretola, sono assegnati in uso alla RSU che ne diviene ad ogni effetto responsabile nei confronti dell'Azienda. La RSU, ferma restando la sua responsabilità, potrà consentire l'uso di detti locali alle OOSS firmatarie del presente accordo.

#### 6 - RAPPRESENTANZA DELLA RSU

6.1 - La rappresentanza della RSU nella trattativa con l'azienda spetta al Coordinatore ed ai membri della Segreteria della RSU.

6.2 - Nella trattativa con l'azienda la delegazione della RSU sarà composta di norma da n°10 componenti, dei quali n° 5 costituiranno la delegazione trattante, all'interno della quale ci sarà almeno un componente la Segreteria della RSU.

6.3 - Le OOSS firmatarie del presente accordo e la RSU riconoscono valida ogni intesa con l'Azienda, sottoscritta da uno o più soggetti di cui al punto 6.1.

Felicità Q  
Luisa Lom  
Mo CA  
S. Ls Leon Aro

~~Atti~~  
Piero Jueg

## 7 - DECORRENZA, DURATA E NORME TRANSITORIE

7.1 - Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1998 e scadrà il 31-12-1999.

7.2 - In fase di prima applicazione il monte ore sarà determinato rapportando l'anno in corso ai tre mesi di applicazione del presente accordo. Nel caso in cui uno degli organismi sopra indicati abbiano esaurito nel trimestre ott/dic la disponibilità di permessi 1998, l'Azienda consentirà "una tantum" l'utilizzo anticipato del monte ore 1999, salvo congruaggio con le spettanze 2000.

7.3 - Per il solo 1998 il monte ore annuo, al netto dei residui del 1997 e comprensivo dei permessi accreditati dalle Segreterie Nazionali, è fissato in:

FILT-CGIL	n° 5045 ore
FIT-CISL	n° 4549 ore
UILTRASPORTI	n° 3852 ore
FAISA	n° 2063 ore
UGL	n° 620 ore
RSU	n° 7946 ore
CRAL	n° 2889 ore

7.4 - Il presente accordo si intende prorogato di anno in anno, se entro il 30 settembre non intervenga disdetta scritta di una delle parti firmatarie.

ATAF

*Scelafrangini*  
*Domenico*  
*Giuseppe*

FIT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

FAISA-CISAL

UGL

*B. L.*  
*Fecitiny*  
*Jun. Man*  
*Leoni*  
*Mo. A.*